

ASCOLTO DEL MINORE

(Le modifiche introdotte dal DLGS 10.10.2022 n. 149 sono evidenziate)

PRIMA DEL DLGS 10.10.2022 N. 149

Art. 336 bis. (1) Ascolto del minore.

(testo estratto dal Codice Civile e di Procedura Civile – Editore la Tribuna – F. Bartolini)

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

(1) Questo articolo, inserito dall'art. 53 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014), è stato abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023.

Bartolini, Francesco. Codice civile e di procedura civile e leggi complementari (Italian Edition) (p.299). Casa Editrice La Tribuna.

CON IL DLGS 10.10.2022 N. 149

Titolo IV bis. Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

(1). (testo estratto dal Codice Civile e di Procedura Civile – Editore la Tribuna – F. Bartolini)

(1) Questo Titolo (art. 473 bis - art. 473 ter) è stato inserito dall'art. 3, comma 33, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023. A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 473 -bis .4 (Ascolto del minore).

Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. **Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.**

Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, **in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.**

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

Art. 473 bis.5. Modalità dell'ascolto.

L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. **Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.**

L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.

Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.

Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473 bis.8.

Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

PRIMA DEL DLGS 10.10.2022 N. 149

L'articolo 337-octies. (Poteri del giudice e ascolto del minore)

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

(1) Questo articolo, inserito dall'art. 55 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014), è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023.

Bartolini, Francesco. Codice civile e di procedura civile e leggi complementari (Italian Edition) (p.299). Casa Editrice La Tribuna.

PRIMA DEL DLGS 10.10.2022 N. 149

L'articolo 38 -bis (Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie) è abrogato

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.

(1) Questo articolo, inserito dall'art. 96, comma 1, lett. d), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014), è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023.

Bartolini, Francesco. Codice civile e di procedura civile e leggi complementari (Italian Edition) (p.1474). Casa Editrice La Tribuna.

CON IL DLGS 10.10.2022 N. 149

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Capo V bis. Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone,

minorenni e famiglie (1). (testo estratto dal Codice Civile e di Procedura Civile – Editore la Tribuna – F. Bartolini)

(1) Questo capo - con gli articoli da 152 ter a 152 octies - è stato inserito dall'art. 4, comma 8, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023.

Art. 152 -quater (Ascolto del minore).

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473 -bis .5, terzo comma, del codice.

Art. 152 -quinquies (Registrazione audiovisiva dell'ascolto).

Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.

Art. 473 -bis .6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore).

Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Al Libro II del codice di procedura civile, dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

Titolo IV- bis Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Art. 473 -bis .1 (Composizione dell'organo giudicante)

Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti **ad eccezione dell'ascolto del minore**, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice.

La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Capo III. Disposizioni speciali. Sezione I. Della violenza domestica o di genere.

Art. 473 -bis .45 (Ascolto del minore).

Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 -bis .4 e 473 -bis .5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.